

0. Premessa

Il principio di eguaglianza, che trova espressione nelle costituzioni dell'era moderna, in molteplici documenti e trattati internazionali ed ora nello stesso ordinamento dell'U.e., nel momento in cui attribuisce o riconosce ai soggetti che ne sono destinatari lo stesso valore, sia nel campo civile che in quello politico, innerva di sé l'ordinamento e rappresenta il fondamento stesso del carattere democratico dell'organizzazione in cui esso è inserito.

Tale principio, ancorché espresso con formulazioni assai simili nei diversi ordinamenti sotto il profilo soggettivo (eguaglianza tra chi?) e sotto quello oggettivo (eguaglianza in che cosa?), produce nelle sue applicazioni risultati diversi, in quanto i suoi termini vengono, in sede nazionale, in sede europea e in sede internazionale, fatti oggetto, da parte del legislatore nella sua *discrezionalità* e da parte del giudice costituzionale nella sua *prudenza*, di diversi *bilanciamenti* con altri principi e valori costituzionali espressi o impliciti nel sistema. La stessa struttura complessa della considerazione giurisprudenziale del principio di eguaglianza produce risultati diversi nei vari ordinamenti e risulta altresì influenzata dalla rilevanza interna delle fonti di ordinamenti soprannazionali ed anche di ordinamenti stranieri.

Sulla base di queste premesse il presente lavoro muoverà dalla ricostruzione storica del principio e dalla sua connessione con la nascita in Europa degli ordinamenti democratici, per poi evidenziare come all'interno dell'ordinamento italiano esso sia stato inteso ed applicato. Infine si cercherà di mostrare come il principio sia influenzato dall'ordinamento europeo e quali ne siano i possibili svolgimenti a livello internazionale e globale.

1. *Eguaglianza giuridica ed eguaglianza morale*

L'importanza del principio di eguaglianza, pur anticipato dai documenti costituzionali d'oltre oceano (quali la Costituzione della Virginia e la stessa Costituzione federale del 1787), si compendia nell'art. 1 della *Déclaration des droits de l'homme e du citoyen* del 26 agosto 1789 e nelle successive carte costituzionali rivoluzionarie.

In quell'articolo è *in nuce* tutta la problematica attuale dell'eguaglianza (almeno di quella che sarà definita come eguaglianza formale), da un lato, in quanto essa è riferita specificamente ai diritti («Gli uomini nascono e rimangono liberi ed eguali nei diritti»), così differenziando l'egua-